

SCP Industria 4.0

Schema per Attestazione prodotta ai sensi dell'art.1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato dall'art-7 novies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito con modificazioni dalla legge 27 Febbraio 2017, n.18

05	22/06/2022	Aggiornamento riferimenti Regolamenti ICIM	RESP. CC	DIR ISG	AD
04	26/05/2021	Aggiornamento riferimenti normativi	DIR OPE	DIR ISG	DG
03	18/09/2019	Recepti rilievi Accredia	OPE	DIR ISG- DIR HR	DIR OPE
02	24/05/2019	Modificato scelta ispettori, preparazione della visita, comitato di delibera, comitato di delibera e requisiti ispettori	OPE	DIR ISG- DIR HR	DIR OPE
01	18/10/2018	Aggiornamento qualifica ispettori	OPE	DIR ISG- DIR HR	DIR OPE
00	30/08/2018	Prima emissione	OPE	DIR ISG- DIR HR	DIR OPE
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0280CS_05_IT					

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE
<p><i>Lo schema di attestazione definisce le modalità secondo le quali l'Organizzazione può ottenere il rilascio dell'attestato di conformità Industria 4.0 così come definito dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016 e aggiornamenti successivi introdotti dalle ulteriori Leggi di Bilancio che prevedono regolamentazione in questo specifico ambito.</i></p> <p><i>Lo schema è sviluppato per il rilascio di attestati di conformità ai requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio fiscale (iperammortamento o credito d'imposta a seconda della Legge di bilancio applicabile in funzione delle caratteristiche specifiche dell'investimento) a fronte di investimenti in beni (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0".</i></p> <p><i>Tali requisiti sono specificati all'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e negli allegati A e B al disposto normativo.</i></p> <p><i>Scopo degli attestati di conformità Industria 4.0 è attestare che il bene acquisito dall'organizzazione che usufruirà dell'agevolazione fiscale possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla suddetta legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</i></p>
NORME DI RIFERIMENTO
<p><i>Norme e regolamenti validi alla data del presente documento</i></p> <p>Regolamenti ICIM:</p> <p>0001CR Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi</p> <p>0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e servizi</p> <p>Leggi e altri documenti applicabili:</p> <p>Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016 n°232 (per le parti applicabili) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"</p> <p>Circolare Ministero dello Sviluppo Economico ed Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n°4/E "Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"</p> <p>Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2017, n. 132/E "Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing- ulteriori chiarimenti sull'effettuazione degli investimenti entro il 30 Giugno e il 30 Settembre 2018 Articolo 1, commi 8 e 9 della Legge 11 Dicembre 2016, n.232"</p> <p>Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2017 n° 547750 "Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iper ammortamento)"</p> <p>Risoluzione Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2017, n. 152/E "Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata - Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".</p> <p>Legge di Stabilità 2018 del 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".</p> <p>Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 23 Maggio 2018 n° 177355 "Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all'art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. "iper-ammortamento" – Ulteriori chiarimenti concernenti l'individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell'interconnessione".</p> <p>Quesiti Profili Tecnologici Iper e Super ammortamento, faq pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 Maggio 2017</p> <p>Quesiti Profili Tecnologici Iper e Super ammortamento, faq pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 Luglio 2017</p> <p>Risoluzione Agenzia delle Entrate del 09 Agosto 2018 n° 62/E "Super e iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini autoportanti - Articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015"</p> <p>Ulteriori nuove disposizioni (Leggi di bilancio, circolari, faq, risoluzioni) che saranno emesse dalle autorità competenti.</p>

DESCRIZIONE

L'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - stabilisce che "Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero **un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

Si precisa che a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come confermato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'obbligatorietà della produzione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, riguarda i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000,00 euro.

Come precisato nella Circolare Mise n. 547750 del 15 Dicembre 2017 è comunque facoltà dell'impresa richiedere, per motivi prudenziali, o per altri motivi, l'intervento dell'ente accreditato anche nel caso di investimenti con valore unitario inferiore a 500.000,00 euro per l'accesso al beneficio dell'iperammortamento o inferiore a 300.000,00 euro per l'accesso al beneficio del credito d'imposta.

L'attestazione di conformità è dunque un **accertamento di natura strettamente tecnica** le cui fasi di verifica, così come chiarito nella citata circolare, sono:

- Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B.
- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all'appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;
- Rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dall'ente a corredo dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.

L'avvenuta verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale, risultante da attestato di conformità, assume rilievo sia sul piano sostanziale per la costituzione del diritto al beneficio, che agli effetti del suo meccanismo applicativo. La concreta fruizione del beneficio, sotto forma di maggiorazione (virtuale) delle quote di ammortamento prevista dai richiamati commi 9 e 10, può iniziare, nel caso di accesso al beneficio dell'iperammortamento, a decorrere solo dal periodo d'imposta in cui viene soddisfatto anche tale adempimento formale. Mentre, nel caso di accesso al beneficio del credito d'imposta, sin dal momento dell'interconnessione, così come verificata in fase di verifica del bene e attestata mediante emissione dell'attestato di conformità.

La circolare dell'Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017, precisa che l'acquisizione dell'attestato di conformità deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell'iperammortamento.

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Il rilascio dell'attestato di conformità è subordinato all'appartenenza del bene ad una delle categorie di beni materiali e immateriali elencati negli allegati A e B e al rispetto di determinate condizioni tecnologiche.

La lista dei beni materiali che possono beneficiare dell'iper ammortamento è descritta nell'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e si articola su 3 linee di azione:

- 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;*
- 2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;*
- 3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».*

La lista dei beni immateriali che possono beneficiare dell'iper ammortamento è descritta nell'allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Per tutte le categorie di beni materiali e immateriali è obbligatorio il soddisfacimento del requisito di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale, è necessario e sufficiente che:

- 1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);*
- 2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).*

Per i beni materiali del primo gruppo, beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, è obbligatorio il rispetto di ulteriori condizioni tecnologiche. Devono infatti avere obbligatoriamente tutte le seguenti 5 caratteristiche:

- 1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);*
- 2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;*
- 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;*
- 4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;*
- 5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.*

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- 1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;*
- 2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;*
- 3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).*

CONDIZIONI GENERALI PER L'ATTESTAZIONE

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE

COGENTE, nel caso in cui l'organizzazione che vorrà usufruire delle agevolazioni fiscali acquisisca beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro per l'accesso al beneficio dell'iperammortamento o superiore a 300.000,00 euro per l'accesso al beneficio del credito d'imposta. Comporta il rilascio dell'attestazione di conformità, corredato da analisi tecnica.

VOLONTARIA, nel caso in cui l'organizzazione che vorrà usufruire delle agevolazioni fiscali acquisisca beni aventi ciascuno un costo di acquisizione inferiore a 500.000 euro per l'accesso al beneficio dell'iperammortamento o inferiore a 300.000,00 euro per l'accesso al beneficio del credito d'imposta. Comporta il rilascio dell'attestazione di conformità, corredato da analisi tecnica in sostituzione della dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, richiesta dall'art. 1 c.11 della Legge di Bilancio 2017 e aggiornamenti successivi introdotti dalle ulteriori Leggi di Bilancio che prevedono regolamentazione in questo specifico ambito.

Ai sensi della Circolare n. 4/E del 30 Marzo 2017, ICIM in quanto Organismo di Certificazione accreditato per le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021; 17065; 17020 è soggetto autorizzato a rilasciare gli attestati di conformità.

DOMANDA DI ATTESTAZIONE

DOCUMENTAZIONE

La documentazione richiesta è la seguente:

- Domanda di attestazione

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica necessaria per l'attestazione deve essere redatta in lingua italiana o inglese e resa disponibile a ICIM, eventualmente inviata preventivamente all'esecuzione delle attività tecniche su indicazione di ICIM, tramite apposito Portale web "Industria 4.0 e Iperammortamento" (<http://www.i4punto0.it/>).

Essa fornisce dettagli sulle caratteristiche e sui requisiti tecnici dei beni da sottoporre ad attestazione di conformità Industria 4.0, specificati nei documenti normativi di riferimento (Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 e Circolare 4/E del 30/03/2017)

Ogni successiva variazione a quanto indicato nella documentazione tecnica deve essere documentata e comunicata a ICIM prima dell'effettivo passaggio alla fase di verifica di attestazione, in accordo a quanto prescritto nel presente schema di attestazione.

La documentazione tecnica richiesta deve comprendere:

- ✓ Documenti Amministrativi relativi ai beni acquisiti
 - Offerte
 - Ordini di acquisto
 - Documenti di consegna
 - Fatture
- ✓ Documenti Tecnici relativi ai beni acquisiti
 - Schede /Manuali / Documenti descrittivi Bene/Impianto
 - Dichiarazioni CE o altri documenti che attestino la conformità la rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
 - Verballi di Collaudi
 - Indicazioni degli allarmi gestiti
 - Documenti descrittivi del progetto di Interconnessione (flussi di scambio dei dati e delle informazioni, modalità di raccolta dei dati e loro utilizzo)
- ✓ Foto Bene/Impianto

ATTESTAZIONE

ESAME DOMANDA
<p><i>In fase di definizione dell'offerta viene valutata in via preliminare la possibilità che i beni materiali o immateriali per cui l'Organizzazione richiede l'attestazione siano eleggibili al beneficio fiscale dell'iperammortamento.</i></p> <p><i>Tale verifica preliminare si traduce nella definizione dell'offerta che, salvo nel caso di offerte quadro, definisce il dettaglio dei beni da attestare.</i></p> <p><i>A seguito dell'accettazione dell'offerta non viene pertanto eseguito un esame domanda in quanto le caratteristiche tecniche di dettaglio non possono essere valutate in questa fase, ma solo a seguito delle ulteriori verifiche tecniche.</i></p> <p><i>Qualora a seguito della Domanda di attestazione, ovvero a seguito di riscontro ricevuto dall'Auditor mediante il Documento Riassuntivo Stato Progetto (0759CM Doc. Riass. Stato Progetto), dovessero risultare beni aggiuntivi non ricompresi tra quelli oggetto dell'offerta, verrà notificata al referente commerciale la necessità di procedere all'adeguamento dell'offerta emessa e il commerciale emetterà offerta integrativa per i relativi beni aggiuntivi.</i></p>
SCelta ISPETTORI
<p><i>Tra gli ispettori iscritti all'elenco ICIM degli ispettori viene individuato l'auditor maggiormente idoneo sulla base delle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Competenze specifiche sui beni oggetto di valutazione e attestazione</i> ▪ <i>Competenze specifiche sui processi produttivi dell'organizzazione</i> ▪ <i>Vicinanza geografica</i> ▪ <i>Specifiche esigenze di pianificazione dell'azienda cliente</i> <p><i>La scelta viene condotta dalla funzione Pianificazione e Back Office in autonomia e secondo i criteri sopra descritti.</i></p> <p><i>Verrà richiesto il coinvolgimento del Coordinatore Tecnico in casi particolari e/o criticità.</i></p> <p><i>Può essere costituito un team di ispettori oppure scelto un singolo ispettore.</i></p>
PREPARAZIONE DELLA VISITA
<p><i>All'ispettore/i scelto/i viene trasmesso l'elenco dei beni che saranno oggetto di attestazione di conformità e, se disponibile, il modulo raccolta informazioni compilato dall'Organizzazione ed eventuale documentazione già da essa trasmessa.</i></p> <p><i>ICIM comunica all'Organizzazione oggetto della verifica preliminare (VP), data prevista e nominativo dell'ispettore/i incaricato/i.</i></p> <p><i>ICIM comunica all'Organizzazione oggetto della verifica di attestazione (VA), data prevista e nominativo dell'ispettore/i incaricato/i qualora la pianificazione venga gestita da Sede (Back Office I4.0); nel caso la pianificazione venga gestita dall'Auditor in accordo all'Organizzazione, è l'Auditor stesso che comunica la data prevista ad ICIM e all'Organizzazione oggetto della verifica di attestazione (VA).</i></p>

VISITA VALUTAZIONE PRELIMINARE (VP)
METODICA DA APPLICARE
<p><i>L'attività di valutazione preliminare sarà condotta mediante esame documentale e visite presso i siti di produzione ove sono o saranno installati i beni che dovranno essere sottoposti ad attestazione di conformità.</i></p> <p><i>Lo scopo della visita di valutazione preliminare è valutare la conformità ai requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio fiscale dell'iperammortamento dei beni che l'azienda ha appena acquisito o è in procinto di acquisire ed in particolare di esaminare il progetto di interconnessione che l'organizzazione vuole implementare per assolvere al relativo requisito.</i></p> <p><i>Per ogni bene sarà valutata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>appartenenza ad una delle categorie dell'Allegato A o B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232</i> ▪ <i>rispondenza alle caratteristiche tecnologiche obbligatorie (ove applicabili)</i> ▪ <i>caratteristiche e stato di avanzamento del progetto di interconnessione e ove previsto integrazione logistica.</i> <p><i>Durante la visita di valutazione preliminare sarà inoltre illustrata la metodologia di lavoro, identificati i documenti che dovranno essere raccolti e richiesti quelli eventualmente non ancora trasmessi dall'Organizzazione ad ICIM in fase di domanda di attestazione. Saranno inoltre individuati responsabili di progetto e interfacce.</i></p>

DOCUMENTO DI VP

Al termine della valutazione preliminare sarà presentato un Documento Riassuntivo Stato Progetto (0759CM Doc. Riass. Stato Progetto) che riporterà le considerazioni possibili allo stato della valutazione e le risultanze ai fini della determinazione dell'esito della verifica, ovvero prima dell'interconnessione dei beni, e permetterà all'Organizzazione di intraprendere eventuali azioni correttive per raggiungere la conformità ai requisiti di legge.

Il rapporto di valutazione preliminare è costituito da:

- *diario della visita effettuata, aggiornato ad ogni visita svolta presso l'Organizzazione*
- *scheda di dettaglio dei beni oggetto di valutazione preliminare*
- *check list di identificazione categoria di appartenenza dei beni e soddisfacimento dei requisiti previsti*
- *indicazione degli scostamenti riscontrati rispetto ai requisiti di legge.*

Il Documento Riassuntivo Stato Progetto verrà inviato in copia al referente dell'Organizzazione oggetto di verifica al termine di ogni verifica preliminare.

VISITA VERIFICA DI ATTESTAZIONE (VA)

METODICA DA APPLICARE

La verifica di attestazione viene condotta tramite audit in campo da condurre presso i siti in cui i beni sono interconnessi, per accertare la rispondenza ai requisiti di legge e l'effettivo scambio dei dati tra i beni interconnessi e i sistemi di fabbrica. Saranno condotte le seguenti verifiche:

- *Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B.*
- *Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all'appartenenza alle categorie di cui agli allegati A e B);*
- *Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;*

La fase di verifica di attestazione prevede inoltre esame documentale da condurre sulle caratteristiche tecniche dei beni oggetto dell'attestazione e sul progetto di interconnessione col sistema aziendale in cui saranno installati. Tale esame documentale non può prescindere dalla raccolta e trasmissione da parte dell'Organizzazione della documentazione tecnica completa.

RAPPORTO DI VERIFICA DI ATTESTAZIONE (VA)

In occasione della verifica di attestazione sarà compilato a cura dell'Auditor un Rapporto di verifica dei requisiti (1174CM_01_IT Rapporto Verifica requisiti I4.0) che riporterà le seguenti informazioni:

- *dati dell'Organizzazione*
- *identificazione del bene materiale/immateriale*
- *identificazione della categoria di appartenenza dei beni*
- *identificazione del soddisfacimento dei requisiti previsti con dettaglio degli eventuali rilievi*
- *esito della verifica*
- *indicazione dell'eventuale documentazione allegata.*

Il Rapporto viene sottoscritto dalle Parti e inviato in copia all'Organizzazione al termine della verifica.

DOCUMENTO ANALISI TECNICA A CORREDO DELL' ATTESTAZIONE

A valle della verifica svolta e dell'esame documentale condotto sulla documentazione raccolta, viene redatto il Documento di Analisi Tecnica. Tale analisi tecnica è un documento non obbligatorio, indicato come "opportuno" dalla Circolare n. 4/E del 30 Marzo 2017, che ICIM rilascia a corredo di ogni attestato di conformità, emesso contestualmente alla trasmissione dell'attestato o successivamente.

L'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale da ICIM e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria.

I contenuti dell'analisi tecnica devono essere i seguenti:

- *descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);*
- *descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1;*
- *verifica dei requisiti di interconnessione;*
- *descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;*
- *rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).*

RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE

ESITO
<p><i>A seguito di verifica di attestazione ed esame documentale viene accertata l'ammissibilità tecnica del bene ed il rispetto delle condizioni tecnologiche necessarie per l'accesso al beneficio fiscale dell'iperammortamento o del credito d'imposta. Viene redatta la Proposta di Delibera, trasmessa ad ICIM e sottoposta alla fase di delibera.</i></p>
COMITATO DI DELIBERA
<p><i>La documentazione per il rilascio dell'attestazione di conformità è trasmessa ad ICIM dall'auditor. La documentazione trasmessa al Comitato di Delibera per la delibera è la seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>proposta di delibera per beni dell'Allegato A o per beni dell'Allegato B</i> ▪ <i>eventuali allegati amministrativi e tecnici ritenuti rilevanti dall'auditor</i> <p><i>Il comitato di delibera è composto dal Coordinatore di schema che ha svolto il review dell'attività di verifica in qualità di proponente e dal Responsabile Tecnico in qualità di Deliberante. Il Responsabile Tecnico revisiona la documentazione ricevuta e può:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>respingere con osservazioni la documentazione</i> ▪ <i>accogliere la documentazione deliberando l'emissione dell'attestato.</i> <p><i>È previsto il coinvolgimento di Auditor, che sono individuati sulla base delle competenze specifiche per il bene oggetto di attestazione, come sostituti del Responsabile Tecnico nel processo di delibera per l'emissione dell'attestato.</i></p>
ATTESTATO
<p><i>L'Attestato per i singoli beni dell'Allegato A e Allegato B riporta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Nome e l'indirizzo dell'Organizzazione;</i> ▪ <i>Identificazione della sede operativa presso cui è installato il bene</i> ▪ <i>Numero di Attestato così costituito ICIM-YYYY-XXX-A (YYYY codice identificativo azienda, XXX numero progressivo bene);</i> ▪ <i>Identificazione del bene: denominazione, marca, modello, matricola</i> ▪ <i>Identificazione della macrocategoria di appartenenza del bene e della sottocategoria, secondo quanto riportato negli Allegati A o B alla l.n.232 dell'11 dicembre 2016</i> ▪ <i>Dichiarazione che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da poter esser incluso negli elenchi di cui all'Allegato A o B alla Legge 11/12/2016 n. 232 e che è interconnesso ai sistemi aziendali di gestione della produzione.</i> ▪ <i>Rimando alla Relazione Tecnica di accompagnamento dell'attestato numerata con il codice ICIM-YYYY-XXX-RT, con stessa nomenclatura usata per la numerazione dell'attestato</i> ▪ <i>Data di emissione del certificato</i> <p><i>Per gli impianti ricadenti in Allegato A l'attestato, costituito come descritto in precedenza, presenta un allegato nel quale sono richiamati gli elementi che compongono l'impianto con indicazione, ove possibile, di denominazione, marca, modello e matricola. L'attestato è inviato a mezzo posta elettronica certificata e spedito successivamente in copia cartacea originale all'Organizzazione.</i></p>

RILASCIO DEL DOCUMENTO DI ANALISI TECNICA

A seguito di verifica di attestazione ed esame documentale viene accertata l'ammissibilità tecnica del bene ed il rispetto delle condizioni tecnologiche necessarie per l'accesso la beneficio fiscale dell'iperammortamento o del credito d'imposta. Viene redatto il Documento di Analisi Tecnica trasmesso ad ICIM e sottoposto a verifica.

La Relazione Tecnica contiene:

- *dati dell'organizzazione*
- *descrizione del bene/progetto industria 4.0*
- *identificazione del bene nell' allegato A della legge di bilancio 2017*
- *identificativo del bene immateriale nell' allegato B della legge di bilancio 2017*
- *indicazione del costo del bene*
- *identificazione dei requisiti necessari*
- *le cinque caratteristiche obbligatorie*
- *le ulteriori caratteristiche*
- *requisito di interconnessione per i beni del secondo e terzo gruppo all. A e beni all. B*

Sono parte integrante della Relazione Tecnica gli Allegati:

- *Allegati amministrativi*
- *Allegati Tecnici*
- *Documentazione di Verifica*

Il documento di Analisi Tecnica e i relativi allegati sono trasmessi tramite il portale web "Industria 4.0 e Iperammortamento" (www.i4punto0.it)

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e gli attestati devono essere conservati per un arco di tempo pari a 20 anni dall'emissione dell'attestato di conformità, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

REQUISITI ISPETTORI

REQUISITI
<p>Sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Iscrizione all'albo professionale degli Ingegneri o dei Periti Industriali</i> <i>Oppure in alternativa:</i> ▪ <i>Diploma di perito Industriale o laurea magistrale ad indirizzo tecnico, con esperienze aziendali di almeno 4 anni in contesti industriali, che permettano all'auditor una conoscenza delle problematiche legate alla gestione dei processi aziendali, delle metodologie di gestione dei progetti, della automazione/integrazione dei sistemi informatici.</i> ▪ <i>competenza ed esperienza sui processi di produzione dimostrabile dal curriculum vitae professionale.</i> ▪ <i>conoscenza dei Sistemi Informativi e preparazione informatica, ed esperienza circa la trasformazione digitale dei processi produttivi, dimostrabile dal curriculum vitae professionale o acquisita a seguito di formazione specifica</i> ▪ <i>conoscenza della legislazione legata allo specifico servizio di attestazione (autoformazione valutata in sede di colloquio)</i>
QUALIFICA
<p><i>Al ricevimento della documentazione del candidato, il Responsabile della Certificazione e il Responsabile Tecnico ne verificano la completezza. Il superamento di tale analisi è vincolante per il proseguo della verifica.</i></p> <p><i>Viene poi condotta per ogni Candidato la verifica dei requisiti, che comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la specifica mansione</i> ▪ <i>la valutazione dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di ispettore Industria 4.0</i> <p><i>Il Responsabile Tecnico provvede a predisporre per ogni candidato una "Scheda di Valutazione dell'Ispettore" che oltre a riportare i dati generali dell'ispettore documenta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>l'esito del processo di valutazione con i necessari riferimenti,</i> ▪ <i>la valutazione di idoneità con il risultato finale.</i> <p><i>La "Scheda di Valutazione dell'Ispettore/Esaminatore" 0184BM documenta la valutazione di idoneità con il risultato finale.</i></p>
MONITORAGGIO
<p><i>È previsto il monitoraggio effettuato su ciascun Auditor, finalizzato alla valutazione del mantenimento delle competenze e alla verifica delle attività oggetto del presente schema di attestazione.</i></p> <p><i>Il monitoraggio viene effettuato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>su base documentale, mediante l'attività di revisione effettuata sui Rapporti di Verifica di attestazione (VA);</i> ▪ <i>su base operativa, con affiancamenti del Responsabile Tecnico su ciascun Auditor.</i>